

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)  
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 427, 434, 441 e <i>passim</i>
AGRIMI . . . . .	446
ATTAGUILE . . . . .	445
BOLDRINI . . . . .	438, 440
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	430, 434 438 e <i>passim</i>
DE CAROLIS . . . . .	436, 437, 440 e <i>passim</i>
FERIOLI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	430, 434, 444
FERRARI . . . . .	428, 431, 434 e <i>passim</i>
FILETTI . . . . .	428, 434, 436 e <i>passim</i>
FOLLIERI . . . . .	438, 440, 442 e <i>passim</i>
GATTO Eugenio . . . . .	429, 430, 437 e <i>passim</i>
LICINI . . . . .	437, 441, 442 e <i>passim</i>
LISI . . . . .	431, 435, 437 e <i>passim</i>
LUGNANO . . . . .	441, 443, 445
MARIANI . . . . .	433
MAROTTA . . . . .	434, 435

MARTINAZZOLI . . . . .	Pag. 438, 440
PETRELLA . . . . .	437, 442
SABADINI . . . . .	431, 438, 439 e <i>passim</i>
VIVIANI . . . . .	439, 442, 443

*La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)  
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta la discussione generale era stata dichiarata chiusa; pertanto passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

##### *(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)*

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonchè dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Ricordo che al testo dell'articolo risultante dallo stampato è stata aggiunta l'indicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e della legge 29 novembre 1971, n. 1048, per ovvi motivi di completezza formale.

L'indicazione sarà ripetuta all'ultimo comma dell'articolo 8.

A quest'articolo sono stati presentati, dal senatore Ferrari, due emendamenti.

Il primo emendamento tende a sopprimere le parole: « e dall'aiutante ufficiale giudiziario » di cui al terzo rigo dell'articolo e il secondo emendamento tende a sopprimere le parole da: « La competenza relativa al protesto di cambiali... » sino alla fine dell'articolo stesso.

FERRARI. Mi riservo, comunque, di presentare un comma aggiuntivo, in relazione all'esito della votazione dei due emendamenti di cui ha testè dato lettura il Presidente.

FILETTI. Con riferimento all'intervento che ho svolto in sede di discussione generale, ho presentato un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge.

Tale emendamento serve a precisare meglio quali dovrebbero essere le funzioni dell'aiutante ufficiale giudiziario chiamato alla levata del protesto. L'emendamento tende a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente: « Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio e dall'ufficiale giudiziario. Può essere anche levato dall'aiutante ufficiale giudiziario, ferme restando le vigenti norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nonchè dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 ».

Poichè non mi è ignoto che gli aiutanti ufficiali giudiziari da tempo e per prassi sono chiamati a levare i protesti cambiari con una certa autonomia, seppure sempre sotto una certa direzione da parte degli ufficiali giudiziari, propongo che si faccia una precisa ripartizione proporzionale dei titoli tra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari e pertanto, dopo il primo comma testè letto, propongo un secondo comma del seguente tenore: « Agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere assicurato dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il 40 per cento di tutte le commissioni cambiarie ricevute ».

Cioè io propongo che la ripartizione dei titoli tra ufficiale giudiziario e aiutante ufficia-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

le giudiziario avvenga nella proporzione, rispettivamente, del 60 e del 40 per cento.

GATTO EUGENIO. Signor Presidente, io vorrei ben capire qual è la *ratio* di questo disegno di legge, perchè credo che il rimedio noi dovremmo trovarlo in funzione di essa. Sostanzialmente diciamo: quelli che devono fare i protesti cambiari sono indicati nell'articolo 1 e ripetiamo, in definitiva, in detto articolo che levano il protesto coloro che già attualmente hanno questo incarico. Infatti gli aiutanti ufficiali giudiziari, in certo senso, hanno già questo incarico, con alcune limitazioni. Perchè? Vogliamo regolarizzare la situazione d'irregolarità che attualmente si verifica? Cioè variamo una legge perchè ci troviamo di fronte al fatto che i protesti cambiari non sono levati da quelli che dovrebbero effettuarli, ma da altre persone, oppure vi sono altri motivi? Se vogliamo soltanto regolarizzare una certa situazione, allora mi trovo molto perplesso, in quanto non faremmo altro che varare una sanatoria che certamente dà adito a molti dubbi. Io devo dichiarare che le considerazioni svolte in sede di discussione generale dal senatore Licini mi hanno profondamente scosso e mi hanno convinto.

Se questo è l'unico scopo del provvedimento, trovo che sia di mediocre opportunità approvare una legge per sanare un'illegalità in un settore per il quale le soluzioni possono essere diverse.

Sono altre le ragioni e più profonde? Cioè vi è bisogno di un maggior numero di persone per levare i protesti cambiari, in quanto questi ultimi sono troppi in relazione al numero di coloro che possono essere abilitati, secondo l'attuale situazione, a levarli? Se è questo il quesito al quale dobbiamo rispondere — e confesso che non lo so in quanto non sono in possesso di statistiche ed anche perchè, avendo cercato di ascoltare qualche rappresentante delle categorie, questi mi hanno risposto di essere anche in troppi, evidentemente chiudendosi in un comprensibile egoismo di categoria per non far sapere come esattamente stanno le cose — allora dobbiamo procedere diversamente.

In una situazione del genere la prima indagine che noi dovremmo svolgere è questa: qual è l'effettiva situazione del settore, che cosa ci proponiamo con il presente disegno di legge? Ci proponiamo di rimediare a una situazione penalisticamente abnorme, o ci proponiamo di portare la possibilità di un'esecuzione normale, regolare in un servizio quale quello dei protesti che ha una sua ragion d'essere e una sua importanza nella vita della collettività?

Io vorrei sapere prima di tutto a quale di queste due domande bisogna rispondere, perchè in base a questa scelta potrei anche indicare i rimedi possibili. In ogni caso, però, la soluzione data al problema con la figura del presentatore non è valida perchè veniamo a creare una situazione di questo tipo: le responsabilità penali di una determinata operazione le diamo ad una persona, mentre ad un'altra diamo una situazione di preminenza senza responsabilità. Allora qui dobbiamo metterci d'accordo: se il protesto e le dichiarazioni che vengono fatte da colui che lo eleva e la procedura per elevarlo sono cose importanti, allora dobbiamo dare non solo una responsabilità penale, ma anche il complesso di attribuzioni inerenti a colui che lo eleva. Se è così, evidentemente la figura del presentatore è una figura non valida. In definitiva o gli elevatori di protesti sono in numero scarso, e allora dobbiamo prendere una decisione che risolva questo problema; oppure ci troviamo di fronte a una anormalità nell'esecuzione di un servizio da parte di coloro che pur sono sufficienti a farlo, e allora non possiamo fare una sanatoria, ma dobbiamo far capire chiaramente a queste categorie che o fanno il loro dovere, oppure dovremo rimediare con un allargamento degli organici. A questo proposito, però, per quella che sarebbe la soluzione più semplice, sorge un altro problema già accennato dal senatore Licini. Bisogna tener presente che non è giusto che lo Stato venga a pagare qualcosa per un allargamento di organico di tale tipo. Se cioè noi facciamo compiere questi servizi a funzionari dello Stato o ad altre persone che comunque sono pagate dallo Stato — distraendoli dai servizi che sono destinati a fare per dovere

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

d'istituto, — praticamente poniamo parte di questo servizio a carico dello Stato, mentre il servizio stesso può, attraverso i suoi proventi, autofinanziarsi.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche i servizi resi a favore dello Stato sono proventi.

G A T T O E U G E N I O . In definitiva il mio pensiero è questo: le soluzioni che dovremmo adottare dovrebbero rispondere, innanzitutto, alla domanda: quali sono le finalità di questa legge? Esse dovrebbero essere due: rendere il servizio, possibilmente, regolare e non porre oneri, neppure indirettamente, a carico dello Stato.

Una legge siffatta risponderebbe alle esigenze in esame; una sanatoria, come quella prevista da questo disegno di legge, è invece una cosa profondamente diversa.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. L'intervento del senatore Gatto, preciso ed equilibrato, pone degli interrogativi in ordine all'impostazione generale della legge che avrebbero dovuto far parte della discussione generale, in quanto si viene ad tentare a tutta l'inquadratura della legge quando invece noi avremmo esaurito quella parte e passeremmo all'esame dei singoli articoli. Voglio fare però un'osservazione preliminare, che può giovare per il prosieguo dei lavori qualora altri colleghi si riservassero d'intervenire così come ha fatto il collega Gatto. Noi non siamo all'anno zero su questo problema: è un problema dibattuto, controverso, che a cicli alterni torna di attualità e che non riguarda di per sè — e questo è bene che ognuno di noi lo abbia presente — le categorie interessate, che solo indirettamente vengono o non vengono a giovare del disegno di legge.

La questione fondamentale è quella dell'organizzazione su basi nuove del servizio cambiario, che non deve tanto interessare le singole categorie, ma deve interessare i cittadini, deve interessare la larga sfera di utenti di quest'uso di circolazione monetaria che è la cambiale.

Il senatore Eugenio Gatto, mi pare, ha posto due interrogativi: questo provvedimento risponde all'esigenza di allargare il numero degli addetti ai lavori, finalizzandola allo scopo di offrire al cittadino una garanzia del servizio? E serve anche, nell'ipotesi, ad organizzare un servizio più legittimo di quello attuale?

Ritengo che questo disegno di legge risponda positivamente ad ambedue le domande poste dal collega Eugenio Gatto: il primo elemento è quello dell'introduzione di una nuova figura di pubblico ufficiale abilitato a levare il protesto, figura che è quella dell'aiutante dell'ufficiale giudiziario, che nella legislazione attuale non è prevista. E qui sorge il problema dell'introduzione di una nuova categoria di pubblici ufficiali che leva il protesto; già con questo si determina la possibilità dell'aggiornamento del numero dei pubblici ufficiali.

Il secondo elemento riguarda la categoria dei notai (tanto per fare riferimento ad una delle due categorie abilitate a levare il protesto).

In questo momento, proprio per le responsabilità penali e civili che sono connesse al tipo di legislazione attuale, su 4.000-5.000 soggetti, soltanto un terzo di essi esplicano questo servizio. E perchè gli altri si rifiutano? Alcuni notai la considerano, vorrei dire, una attività di sottonotariato e quindi ritengono che non sia confacente alla loro dignità: e questi rappresentano il numero minore. Altri realizzano — attraverso un gioco strano, e non certamente raccomandabile, degli istituti di credito — una situazione di quasi monopolio comprimendo le aspirazioni di qualcuno — in particolare i più giovani — che vorrebbero dedicarsi invano a questo servizio. La maggior parte dei notai preferiscono non spiegarlo invece, perchè, non potendo effettuarlo di persona, come l'attuale legge impone, hanno la preoccupazione delle eventuali responsabilità di fronte alla legge. Di recente sono state infatti emesse sentenze molto gravi, che hanno confermato che il notaio che non levava il protesto di persona — ricorrendo ad una formula abile e di ripiego con la quale certificava invece di essersi recato di persona — compiva un falso.

Qualche giorno fa anzi sono state emesse 40 sentenze, che condannavano pubblici ufficiali, in cui è stato modificato anche il titolo del reato: non si è parlato più di falso, ma si è parlato di truffa, perchè il notaio, consapevole di non compiere un atto legittimo, percepisce la remunerazione relativa.

Per tutti questi motivi, tranquillizzando il senatore Eugenio Gatto e gli altri componenti della Commissione, ribadiamo l'esigenza di allargamento del personale; perchè grazie a questo disegno di legge non solo gli aiutanti ufficiali giudiziari possano fare questo servizio (e vedremo in quali forme e con quali criteri), ma anche altre categorie sono legittimate a compierlo.

Concludendo, esaurita la discussione generale, ritengo che si possa, nei limiti del possibile, coordinare i vari interventi, procedendo all'esame di eventuali proposte di emendamenti al presente disegno di legge governativo.

FERRARI. Nella discussione generale abbiamo già illustrato quale significato rivesta la figura del coadiutore di notaio, del coadiutore di ufficiale giudiziario, del presentatore. Abbiamo anche chiarito quali erano gli aspetti giuridici, secondo la convinzione di ciascuno di noi, ed i motivi di opportunità politica e personali che investono questo problema, ai fini dell'approvazione del disegno di legge in esame.

Però, effettivamente, tra le tre categorie predette, vi sono taluni interessi non del tutto manifesti che, nei limiti del consentito, dovremmo cercare di conciliare, tenendo altresì presente che sarebbe opportuno, a tal fine, collocare la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario in un determinato ruolo, cioè in quello di ufficiale giudiziario. Questa esortazione dovrebbe essere indirizzata al Governo ed io mi riservo, prima dell'approvazione del disegno di legge, di presentare un ordine del giorno perchè si istituisca questo ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari.

LISI. Devo ricordare — penso che non sia un mistero per nessuno — che tutti noi singolarmente e globalmente siamo stati sollecitati dalle varie categorie ad assumere

determinati atteggiamenti in merito al disegno di legge in generale e ad alcuni suoi aspetti in particolare. Ad esempio, alcune categorie di ufficiali giudiziari hanno visto di buon occhio l'introduzione della figura del presentatore. Da parte mia, ritengo che, se il motivo di questo provvedimento è quello di assicurare un miglior servizio al pubblico, considerato anche l'enorme aumento dei protesti, l'introduzione della figura del presentatore può essere senz'altro giustificata. Tuttavia debbo anche dire che personalmente non ne sono del tutto persuaso.

Penso che ognuno di noi in quest'occasione, prescindendo dalle singole istanze politiche, debba dire quel che si sente in coscienza di dire. Devo rettificare l'atteggiamento che ho assunto durante la discussione generale, soprattutto in relazione a certe attribuzioni che il disegno di legge conferisce alla categoria dell'aiutante ufficiale giudiziario. Non nascondo di essere stato suggestionato dall'importanza che questa modifica riveste nell'ordinamento dell'ufficiale giudiziario. Da parte di taluni si obietta che costoro non possono assumere un'autonomia nelle funzioni del protesto, perchè sono dei coadiutori che — a differenza degli ufficiali giudiziari — non hanno neppure sostenuto un concorso. Penso tuttavia che tali preoccupazioni non siano da prendere in considerazione, tanto che lo stesso collega Ferrari, che aveva introdotto quell'emendamento soppressivo relativamente alla figura dell'aiutante ufficiale giudiziario, ha modificato il suo atteggiamento con un suo nuovo intervento.

Quindi per scrupolo di coscienza, in riferimento a questo disegno di legge ed agli scopi che con esso s'intendono perseguire, sono del parere che esso possa essere favorevolmente accolto, per consentire che il protesto possa venire levato, in via autonoma, anche dall'aiutante ufficiale giudiziario.

SABADINI. I termini della presente discussione hanno raggiunto dimensioni tali, che più che di fronte ad emendamenti particolari, come diceva il collega Coppola, ci troviamo di fronte ad un ripetersi della discussione generale.

Circa l'interrogativo che i colleghi si pongono riguardo l'opportunità del provvedimento, mi pare che una risposta positiva provenga dalla considerazione che il Parlamento ne discute non da pochi mesi, ma da anni e che esso ha già avuto il suo crisma nella precedente legislatura, anche se purtroppo non è giunto a definizione.

La risposta, a mio avviso, dovrebbe essere positiva anche per le finalità specifiche del disegno di legge che non sono affatto di secondaria importanza.

Sono completamente d'accordo, per quanto riguarda l'impostazione di carattere generale, con il senatore Coppola il quale con molta precisione — data la sua qualifica di relatore — ha anticipato gli argomenti ai quali anche io mi riferisco. Nello stesso tempo, vi è una necessità pratica ed una necessità giuridica, direi, o istituzionale che bisogna soddisfare e che non è certo di poca importanza.

La necessità pratica deriva dall'esperienza non di questi ultimi anni ma di tanti anni addietro: vi è bisogno di presentatori, di coadiutori di notai e vi è la necessità che la presentazione del protesto cambiario venga effettuata anche dagli aiutanti ufficiali giudiziari. Se questo lato pratico della questione non fosse esistito non da oggi, ma da molti anni, non ci saremmo trovati di fronte ad una categoria così ampia, per numero, di presentatori e non ci troveremmo di fronte ad una categoria così vasta di aiutanti ufficiali giudiziari poichè c'è un lavoro per gli uni e per gli altri.

Questo è un primo dato indiscutibile. Ora, come si può lasciare insoluto un problema così delicato e così importante dal punto di vista giuridico-istituzionale quale è quello dell'elevazione del protesto cambiario — che costituisce la premessa per la messa in mora di un debitore, con tutte le conseguenze che ne derivano — facendo riferimento solo ad una persona che abbia un rapporto di impiego, o se vogliamo di dipendenza, ma non sia invece investito di un titolo ufficiale da parte dello Stato?

A me pare che questo sia il punto di fondo che dobbiamo risolvere, non soltanto aiutandoci con il buon senso ma con riferimento

agli aspetti giuridici del problema e tenendo conto dei delicati rapporti esistenti in relazione a questa funzione.

Il significato, l'importanza del provvedimento mi sembrano dunque evidenti; quella che si definisce una « sanatoria » non è di poca importanza non solo per i notai — i quali, come diceva il senatore Coppola, possono anche trovarsi, in concreto, di fronte a responsabilità penali ed anche civili rilevanti — ma anche dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario ai fini della definizione di una struttura dello Stato.

Dopo queste premesse di carattere generale, che vogliono essere un contributo al chiarimento delle osservazioni, devo dire che non sono d'accordo circa gli emendamenti soppressivi che sono stati proposti. Tali emendamenti, infatti, non dico che facciano il paio con quelli che contestano la validità del provvedimento, ma, a mio avviso, annullano la sostanza della norma stessa che si trova riassunta all'articolo 11, proprio all'inizio del primo comma: « I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono... »: qui si parla non più semplicemente degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei coadiutori di notai in rapporto anomalo di impiego e di dipendenza, ma ci si riferisce « a pubblici ufficiali » i quali sono stati legittimamente investiti dallo Stato di una precisa funzione. Questo mi pare dunque il modo giusto per risolvere il problema, il sistema che supera le modeste questioni sollevate dalle categorie.

Mi sia infatti consentito di dire che la preoccupazione sollevata dagli aiutanti ufficiali giudiziari — i quali dicono di essere i titolari dell'ufficio e che, con queste norme, si vanno a scardinare le loro prerogative — non solo è ristretta alla categoria (il che potrebbe anche avere una sua validità), ma non tiene conto che l'ordinamento giudiziario, per quanto concerne la funzione degli ufficiali giudiziari, non viene affatto ad essere scardinato: l'ufficiale giudiziario continua ad essere il dirigente del suo ufficio con tutte le responsabilità e qualifiche corrispondenti al titolo ed agli esami sostenuti. L'ufficiale giudiziario, ripeto, continuerà ad avere tutto questo e non si deve invece preoccupare mi-

nimamente del proprio prestigio: sono state anche sollevate questioni del genere!

Dunque, deve essere chiaro che non si colpisce nessuno; soltanto, agli effetti particolari di questa funzione viene attribuita una qualifica specifica, un potere autonomo agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Ed io ritengo che debba essere giusto anche il potere autonomo dell'aiutante ufficiale giudiziario e quegli accorgimenti che sono stati avanzati da talune parti rappresentano, a mio avviso, il tentativo di deviare rispetto alla funzione istituzionale e giuridica fondamentale, cioè all'attribuzione di una funzione autonoma all'aiutante ufficiale giudiziario e ad una qualifica giuridicamente riconosciuta per legge.

Il provvedimento, del resto, onorevoli senatori, risolve il problema dell'attribuzione delle parti nel migliore dei modi, in quanto la percentuale prefissata per legge lascia tutto, praticamente, nell'incertezza di fronte alle esigenze particolari. Vi possono essere infatti luoghi dove il 40 per cento può risultare eccessivo ed altri, invece, specie nelle grandi città, dove questa percentuale si può dimostrare insufficiente o, addirittura, dove potrebbe essere in eccesso il 33 per cento.

Con il dettato dell'articolo 11, a mio avviso, si risolve la questione non in modo arbitrario, ma lasciando innanzitutto alle parti la possibilità di arrivare ad un accordo, che è il sistema migliore, e determinando poi un meccanismo sostitutivo dell'accordo tra le parti, rappresentato, in particolare, dall'intervento del Presidente della corte di appello e del Presidente del tribunale.

Mi rendo conto che, con questo sistema, daremo altri compiti ai presidenti di corte d'appello e di tribunale ma, d'altra parte, questi rientrano nelle funzioni che essi svolgono quali dirigenti degli uffici giudiziari e pertanto questi problemi particolari, nella misura in cui si presenteranno, dovranno essere risolti.

Proprio questo è il modo equo e migliore per affrontare il problema e, concludendo, dico che il provvedimento — così come è concepito — dovrebbe essere approvato senza modificazioni o, semmai, con emendamen-

ti che però non intacchino le basi sulle quali si regge.

M A R I A N I . Mi permetto di insistere affinché venga messo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Filetti.

Convengo anch'io sull'importanza sostanziale del provvedimento in esame: è capitato anche a me di dover promuovere giudizi contro i notai, mentre non mi è mai successo di dover promuovere giudizi contro gli ufficiali giudiziari. È dunque evidente che l'attuale disciplina della materia è insufficiente e va rivista.

Ora, l'aiutante ufficiale giudiziario, a norma della legge sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, è un pubblico ufficiale allorquando redige le notifiche degli atti; non lo è, invece, ai fini dei protesti cambiari, perchè in proposito interviene la legge cambiaria la quale riserva a determinate categorie, e non all'aiutante ufficiale giudiziario, l'elevazione di tali protesti. È comunque evidente che nell'esplicazione di queste attività si vengono a determinare — come ha segnalato anche il relatore — perplessità in coloro che dalla legge cambiaria sono investiti di questa funzione; infatti, alcuni notai non vogliono svolgere questi compiti perchè hanno avvertito la pericolosità del fatto di servirsi di persone non qualificate quali sono gli impiegati degli stessi notai che oggi vengono definiti « presentatori » dal provvedimento in esame.

È indubitato che bisogna regolarizzare questa posizione e bisogna farlo anche al fine di tutelare la collettività; infatti, se l'elevazione del protesto è regolare determina certe conseguenze giuridiche; se invece è irregolare — come qualche volta è avvenuto in quanto non è stato ricercato il debitore e non è stata fatta l'indagine prescritta dalla legge — è evidente che è necessario intervenire.

Ma in questo intervento, nel predisporre le norme necessarie, bisogna anche tener conto della migliore qualificazione delle categorie già indicate nella legge cambiaria; pertanto, nel momento in cui si vogliono introdurre nuove categorie che, per lo meno oggi, non sono precisamente abilitate e controllate, corriamo il rischio di far compiere

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

atti con conseguenze giuridiche a persone, ripeto, non idonee.

Mi pare dunque che ci si debba preoccupare piuttosto di ampliare la categoria delle persone che svolgono attualmente quest'attività, e che sono, come tali, in possesso dei requisiti necessari.

M A R O T T A . Ho l'impressione che la Commissione sia tornata a svolgere una nuova discussione generale sul provvedimento e confesso che mi trovo un poco a disagio perchè, oramai, dovremmo soltanto discutere gli emendamenti che sono stati presentati.

Ad esempio, l'emendamento proposto dal senatore Ferrari — relativo alla soppressione dell'indicazione dell'aiutante ufficiale giudiziario dal novero dei pubblici ufficiali abilitati al protesto — è molto importante e, direi, viene a sconvolgere le basi del provvedimento stesso. Su questo emendamento dico subito che non posso essere d'accordo.

Il mio emendamento è soppressivo in parte perchè sostituisce con un'altra parola quella proposta dal senatore Filetti; comunque gli aiutanti ufficiali giudiziari rimarrebbero in un ruolo ambiguo. Desidero precisare, inoltre, che se dobbiamo fare un'opera saggia non possiamo fare a meno di tener presenti gli aiutanti ufficiali giudiziari che sono proprio i proletari della situazione.

Tanto meno penso che si possa discutere in sede di articolo 1 l'altro emendamento del senatore Filetti: « Agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere assicurato dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il 40 per cento di tutte le commissioni cambiarie ricevute », perchè di questo potremo trattare in sede di articolo 11, che riguarda la ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali, a proposito del quale anticipo che avrò alcune considerazioni da fare.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti perchè fa proprie le considerazioni svolte dal relatore senatore Coppola. Inoltre, non voglio ripetermi perchè ho adombrato queste tesi già in sede di discussione generale. Si tratta di un annoso

problema e già il testo del disegno di legge n. 421 — attualmente di iniziativa governativa — è quello approvato nella passata legislatura dal Senato della Repubblica, che si differenzia notevolmente dalla proposta originaria, portata avanti dalla Camera dei deputati.

Con l'articolo 1, in effetti, si tratta di organizzare il servizio e quindi d'introdurre una nuova figura che è quella dell'aiutante ufficiale giudiziario.

In definitiva, ripeto, il Governo è contrario agli emendamenti che sono stati presentati, dichiarandosi favorevole al testo originario.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Agli emendamenti proposti dal senatore Ferrari il relatore è contrario.

Per quanto riguarda quelli presentati dal senatore Filetti il Governo mi ha preceduto, in quanto avrei mostrato un relativo possibilismo in ordine alla migliore formulazione dal punto di vista estetico e tecnico. Comunque mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Filetti, mentre mi dichiaro contrario al secondo.

F E R R A R I . Mantengo gli emendamenti e chiedo che siano votati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Ferrari e tendente a sopprimere le parole « e dell'aiutante ufficiale giudiziario ».

(*Non è approvato*).

La mancata approvazione di questo emendamento preclude la votazione del secondo emendamento presentato dal senatore Ferrari.

F I L E T T I . Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).



## Art. 2.

## (Presentatori)

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte d'appello, o del Tribunale competente, appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale.

M A R O T T A . Vorrei fare una precisazione in quanto la dizione adottata in questo articolo è alquanto grossolana.

In sostanza gli aiutanti ufficiali giudiziari sono ritenuti incaricati di pubblico servizio in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, ma poi più tardi, all'ultimo comma dell'articolo, sono equiparati ai pubblici ufficiali. Decidiamoci: o sono incaricati di pubblico servizio, o sono pubblici ufficiali. Propongo pertanto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « e sono equiparati, in occasione degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio ».

L I C I N I . Non intendo riaprire la discussione generale e perciò mi rifaccio a quanto già detto in quella sede.

Il disegno di legge, è pacifico, verrà approvato e su questo, pertanto, *nulla quaestio*; però io mi preoccupo, in via subordinata, di questioni umane, concretandole in proposte di emendamento — già enunciate nella precedente seduta — e di cui la prima sostanzialmente si riferisce alle considerazioni del senatore Marotta. Rileggiamo un momento il secondo comma: « I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte di appello, o del Tribunale competente, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio ». All'ultimo comma è detto: « Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice civile ».

Per evitare un evidente contrasto, proporrei perciò di eliminare al secondo comma le parole: « e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio ».

Mi sembra evidente che, se i presentatori sono pubblici ufficiali, è contrastante dire che sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio.

Bisogna però fare anche un'altra considerazione: questi presentatori sono alla mercè di chi li nomina e possono perciò venire dimessi dall'incarico *ad libitum*, indipendentemente quindi da una giusta causa, ciò che presupporrebbe la sussistenza di un rapporto di lavoro. Nel provvedimento all'esame, invero, non è prevista la sussistenza di un vero e proprio rapporto d'impiego; questi presentatori sono persone che occasionalmente vengono incaricate volta per volta da notai o da ufficiali giudiziari, previa autorizzazione del presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a svolgere tale opera.

A mio avviso, dovremmo cercare di provvedere ad assicurare un minimo di tutela a questi presentatori, in ottemperanza a quelli che sono i principi di sicurezza del lavoro. Essi, mi sembra, dovrebbero essere conside-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

rati quali dipendenti dello studio del notaio o dell'ufficiale giudiziario, in modo da godere delle garanzie e previdenze che spettano ai dipendenti e, alla cessazione dall'incarico, avere diritto ad una indennità di licenziamento.

Per la migliore formulazione di questa mia proposta, mi rimetto alla stessa Commissione.

DE CAROLIS. Mi rendo pienamente conto della preoccupazione esposta dal collega che mi ha preceduto e, nella sostanza, sono d'accordo con lui. Ma non so se questa sia la sede competente per poter inserire, nel provvedimento in esame, una norma che stabilisca la creazione di un rapporto di lavoro subordinato, nei riguardi del presentatore.

Noi qui, praticamente, ci occupiamo degli aspetti di natura pubblicistica, di un settore così importante come quello della levata dei protesti.

A me pare quindi che l'inclusione di una norma del genere non rientri nella competenza propria della nostra Commissione.

Desidero, invece, ribadire un contrasto che si evidenzia nel testo per il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 2, e precisamente, mentre nel secondo comma si dice che i presentatori « sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio », nell'ultimo comma è detto che essi « sono equiparati al pubblico ufficiale » eccetera. A me sembra che bisognerebbe eliminare nel secondo comma, la parte che ho sopra citata, che contraddice la parte dell'ultimo comma, cui mi sono riferito.

A proposito della figura del pubblico ufficiale, vorrei fare una considerazione di carattere generale.

Al riguardo, mi pare che si venga ad allargare di più il ruolo dei pubblici ufficiali, con tutte le conseguenze connesse; perciò non mi trovo concorde con la formulazione che il presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario ed il messo comunale siano considerati pubblici ufficiali, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge. Non sto ora a ricordare le discussioni di giurisprudenza intorno a quest'argomento, se

cioè è nel compimento degli atti d'ufficio, od in occasione del compimento di tali atti, che si deve attribuire ai presentatori la figura di pubblici ufficiali. Però, tale norma mi sembra eccessiva.

Proporrei pertanto che nell'ultimo comma dell'articolo 2 le parole: « in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge », siano sostituite con le parole: « nel compimento degli atti previsti dalla presente legge ».

FILETTI. Mi permetto di osservare che dovremmo procedere per gradi: riguardo la proposta di un emendamento circa la qualifica di impiegato del notaio o dell'ufficiale giudiziario da attribuire al presentatore, a me pare che di ciò si debba trattare in sede di esame dell'articolo 3 anzichè dell'articolo 2.

Nel merito rilevo che, a mio parere, la proposta non possa essere accolta per la considerazione che i presentatori di notai sono chiamati ad assolvere un compito piuttosto limitato, in relazione a quelle che sono le esigenze di quel determinato notaio, a quelli che sono i titoli che a quel determinato notaio vengono conferiti. Attribuire al presentatore la figura di un impiegato del notaio, comporterebbe molte conseguenze onerose per il notaio stesso, di carattere retributivo, assistenziale e previdenziale, il che potrebbe indurlo a rinunciare all'assunzione del presentatore.

Per tale motivo, sono contrario a questa proposta.

Riguardo la proposta del collega De Carolis, il quale ha rilevato un contrasto tra il secondo ed il quarto comma dell'articolo 2, a me sembra che tale contrasto non sussista, in quanto l'ultimo comma ha riferimento soltanto a disposizioni del codice penale, cioè ad eventuali sanzioni che dovrebbero applicarsi contro il presentatore incaricato di pubblico servizio, nell'ipotesi che egli non assolva legittimamente il suo compito.

In tal caso la pena è quella prevista dal codice penale e particolarmente dal Titolo II, con riferimento al pubblico ufficiale. Perciò non mi sembra che esista contrasto.

Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore De Carolis, il quale praticamente suggerisce l'adozione degli stessi termini per quanto concerne sia il secondo sia il quarto comma.

**L I S I .** Sono dell'avviso che l'emendamento proposto dal senatore Licini debba essere preso in seria considerazione. Ci siamo impegnati ad esaminare e risolvere il problema proposto dal disegno di legge in esame — al quale mi pare di aver capito che siamo tutti favorevoli — partendo dal presupposto che è aumentato il numero dei protesti cambiari, per cui è aumentato il guadagno degli ufficiali giudiziari, dei loro aiutanti, dei segretari comunali nonchè dei notai. Mi sembra pertanto assurdo non prevedere una norma anche per i presentatori capace di andare incontro alle esigenze dei notai, alle esigenze del pubblico in ordine alla più sollecita presentazione dei protesti, tanto più che attraversiamo un momento in cui tutti i rapporti di lavoro (compresi quelli del personale a ore) sono soggetti agli oneri assistenziali. Potremmo risolvere il problema modificando l'emendamento del senatore Licini nel senso di stabilire che i presentatori, nel momento stesso in cui sono nominati tali, diventano dipendenti degli ufficiali giudiziari o dei notai: non si possono infatti ignorare i diritti di una categoria proprio quando essa viene ufficialmente costituita.

**P E T R E L L A .** Non è un problema di semplice soluzione. Per esempio, se un presentatore opera per più notai, quale di questi deve assumere la veste del datore di lavoro? La stessa categoria preferisce che questa parte della normativa sia lasciata alle contrattazioni collettive, della qual cosa non possiamo non farci carico. D'altro canto anche dal punto di vista sociale mi sembra preferibile agire in tale modo.

**L I C I N I .** Ho parlato ieri con i rappresentanti della categoria i quali mi hanno ribadito che quanto ho proposto rappresenta il minimo delle loro esigenze per sopravvivere.

Noi dobbiamo tener presente, io credo, la realtà della situazione, cioè il fatto che i protesti cambiari avvengono quasi tutti nel periodo che va dalla fine di un mese all'inizio di quello successivo, perchè quelle, in genere, sono le scadenze delle cambiali. Quindi, che cosa avverrà? Che i presentatori lavoreranno per i notai o per gli ufficiali giudiziari per 3-4 giorni il mese, mentre per tutti gli altri giorni resteranno disoccupati. Di conseguenza non assumeranno la figura nè di occupati nè di disoccupati e saranno utilizzati in base alla scala discendente della mercede che ognuno richiederà: se qualcuno vorrà 200 lire per cambiale, un altro ne chiederà 180 ed un altro ancora si accontenterà di solo 150: inutile dire chi sarà il prescelto.

**G A T T O E U G E N O .** Alle considerazioni or ora fatte dal senatore Licini vorrei aggiungere quella che noi stiamo per attribuire la funzione di pubblico ufficiale a una categoria che si trova nella situazione denunciata di scadente preparazione. Accettiamo pure la figura del presentatore, ma diamo anche alla categoria un minimo di disciplina, tale da consentirci di sperare che si costituisca una categoria di persone non del tutto sprovviste.

**F I L E T T I .** C'è poi un altro mio emendamento all'articolo 2, riguardante il messo comunale. Propongo che là dove si dice: « Il segretario comunale può essere autorizzato dal pretore a servirsi di un messo comunale » queste ultime parole siano sostituite dalle altre: « di messi comunali », perchè, a seconda dell'importanza del comune in cui il segretario agisce, può rendersi necessario il ricorso a più di un messo comunale. Con la denominazione generica da me proposta, nulla vieta che ne possa essere nominato anche uno solo.

**C O P P O L A ,** *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, mi soffermo anzitutto sull'articolo 2 e dichiaro di essere contrario all'emendamento del senatore Filetti di aumentare il numero dei messi comunali, anche e soprattutto in base a quanto riportato nella relazione scritta che accompagna il di-

2ª COMMISSIONE

27º RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

segno di legge governativo, là dove si sottolinea che la competenza del segretario comunale è soltanto sussidiaria ed eccezionale e che, pertanto, i messi comunali, anche per i numerosi incarichi di cui sono gravati, non possono essere di norma distaccati per lo svolgimento di compiti che non siano di istituto.

Vi è poi l'emendamento Marotta, che mi trova consenziente soltanto in ordine alla parificazione della terminologia, per cui, senza modificare eccessivamente l'articolo 2, direi che nell'ultimo comma alle parole: « sono equiparati al pubblico ufficiale » potremmo sostituire le altre: « sono equiparati agli incaricati di un pubblico servizio » in armonia ed in coerenza con il secondo comma dello stesso articolo 2.

**F I L E T T I .** Allora sarebbe il caso di eliminare addirittura la dizione perchè non si farebbe altro che ripetere quanto già detto.

**C O P P O L A ,** *relatore alla Commissione.* D'accordo, sopprimiamo l'intero ultimo comma dell'articolo 2.

**F E R R A R I .** Resterebbe il contrasto con l'articolo 1, dove diciamo che sono pubblici ufficiali.

**C O P P O L A ,** *relatore alla Commissione.* Cerchiamo di chiarirci le idee. Nello sforzo di equiparazione che stiamo compiendo per dare alla legge maggiore organicità, c'è l'emendamento proposto dal senatore De Carolis, soppressivo, al secondo comma, delle parole: « e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio ».

Tale emendamento assorbirebbe l'analogia proposta del senatore Marotta.

Inoltre, sempre all'articolo 2, quarto comma, il senatore De Carolis propone di sostituire le parole: « in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale » con le altre: « nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equi-

parati agli incaricati di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale ».

Come relatore, sono favorevole a tali emendamenti.

**S A B A D I N I .** Ritengo che il secondo comma dell'articolo 2, nella sua attuale formulazione, abbia una sua ragion d'essere in riferimento alla logica del provvedimento ed a quanto asserito al primo comma dell'articolo 11: « I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione ». In questa parte, cioè, si precisa che i presentatori non intervengono direttamente mentre intervengono gli aiutanti degli ufficiali giudiziari. Ripeto, c'è una logica in questo, e deve risultare chiara la situazione.

**B O L D R I N I .** Nell'emendamento del senatore De Carolis, laddove si parla, per l'ultimo comma dell'articolo 2, di « incaricati di pubblico servizio », ritengo che ci sia una incongruenza rispetto al dettato della legge cambiaria.

**F O L L I E R I .** A mio avviso, bisognerebbe unificare, sul piano della funzione di pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, le figure che compaiono in questo disegno di legge. Invece, finora abbiamo evitato questa unificazione.

**M A R T I N A Z Z O L I .** In sostanza, è incongruo e fuori della sintassi normativa il pensare che un atto, che sotto il profilo funzionale è riferibile ad un pubblico ufficiale, possa essere svolto anche da chi si qualifica come incaricato di pubblico servizio. Queste due figure rappresentano una vegetazione spontanea nella giungla del diritto e, alla fine si identificano sulla base della funzione che svolgono. Un notaio, ad esempio, per certi atti non potrebbe mai essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, mentre per altri atti può essere qualificato come tale.

Pertanto, mi pare chiaro che non si potrà mai nè scrivere nè affermare che nel momento in cui eleva il protesto il presentatore non

2ª COMMISSIONE

27º RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

sia un pubblico ufficiale, sia pure per conto di altri.

S A B A D I N I . Le considerazioni di carattere giuridico svolte dal senatore Martinazzoli a me sembrano strettamente pertinenti e fondate.

L'atto qualifica chi lo compie; in questo caso, secondo la stessa legge cambiaria, si tratta di un atto che qualifica chi lo compie come pubblico ufficiale.

Allora, in che modo possiamo genericamente attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio proprio in rapporto al momento in cui l'atto è compiuto?

Mi pare si tratti di una contraddizione evidente che non può essere lasciata nel testo di un provvedimento di legge licenziato dalla Commissione giustizia del Senato.

A questo punto, però, vorrei rendermi conto del perchè esiste quest'anomalia; secondo me — se ben interpreto il rapporto che intercorre tra i vari articoli del provvedimento — l'anomalia esiste perchè all'articolo 11 si vuole attribuire la possibilità di concorrere al riparto dei protesti soltanto agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai notai. Per questo si parla di « pubblici ufficiali » ed i presentatori dei notai vengono declassati, in rapporto alla loro funzione, al fine di distinguerli dai pubblici ufficiali che possono concorrere al suddetto riparto.

Si può tuttavia sanare la contraddizione che esiste all'articolo 2 modificando l'articolo 11 nel senso di parlare non solo di pubblici ufficiali ma di notai, di ufficiali giudiziari e di aiutanti ufficiali giudiziari ripetendo la dizione dell'articolo 1.

V I V I A N I . A proposito di grammatica e logica giudiziaria mi pare che qui si sia fatta una certa confusione; quando si afferma che solo il pubblico ufficiale può elevare il protesto si sfonda una porta aperta. Il fatto è che il protesto non lo eleva, in base al provvedimento, il presentatore ma il pubblico ufficiale, cioè il notaio; il presentatore, incaricato di un pubblico servizio, ha solo la funzione di presentare la cambiale e di accertare quel fatto.

A questo punto si potrebbe obiettare: ma a che cosa serve, che cosa ci sta a fare il notaio? Il notaio c'è perchè è lui che ha la responsabilità di legge. Infatti all'articolo 2 questa responsabilità viene riconosciuta al notaio. La responsabilità penale, invece, è personale e riguarda la presentazione. Per questo mi sembra di poter concludere che la grammatica e la sintassi, anche logica, sono rispettate. Il legislatore voleva dire — lasciamo stare se è giusto o se non lo è — che si punisce il presentatore, nonostante che non sia pubblico ufficiale, con la pena prevista per il pubblico ufficiale. Il notaio risponde solo civilmente.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Al di là delle posizioni legittime di ciascuno di noi, mi sembra che sia difficile, se non per alcuni aspetti assolutamente marginali, mettere ordine in questo argomento tanto a lungo dibattuto e sofferto, e per il quale si è trovata — a mio avviso — una soluzione adeguata. Per questo, come raccomandazione di ordine generale, penso che sia opportuno attenersi, nei limiti del possibile, al testo, che è il frutto di uno studio notevole e serio.

Non a caso il legislatore precedente, e anche quello che ha presentato questo disegno di legge, hanno introdotto una differenziazione pratica. Convengo che vi è una apparente contraddizione e che potremmo cercare di eliminarla. Infatti nella prima parte del secondo comma vi è proprio il tentativo di non portare la categoria dei presentatori al livello di quella dei pubblici ufficiali. Ce ne sono già tanti e numerosi sono gli abusi e le incongruenze lamentate.

Vi è — dicevo — questo orientamento di riconoscere ai presentatori una funzione un poco declassata, con riferimento agli incaricati di un pubblico servizio.

Il riferimento al pubblico ufficiale è fatto per motivi disciplinari e per armonizzare la legge italiana alla Convenzione internazionale di Ginevra.

In definitiva, quindi, le osservazioni del senatore Sabatini sono giuste. Si può rimediare alle incongruenze dell'articolo 11 elencando le varie categorie (notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari). A questo

punto, però, credo che la soluzione migliore (che non intacchi la sostanza del provvedimento) sia quella di sopprimere nel secondo comma dell'articolo 2 tutte le parole che seguono « giudiziario », come proposto dal senatore Marotta, riservandoci di procedere all'elencazione in sede di articolo 11.

Al di fuori di questa soluzione non credo che se ne possano trovare altre, che diano la stessa tranquillità.

**B O L D R I N I .** Vorrei far notare che lo scopo che il legislatore si proponeva con l'articolo 2 non si raggiunge. Con quest'articolo si voleva introdurre una distinzione nell'operazione di protesto, tra presentazione del titolo e reato di falso. In altre parole si voleva eliminare la responsabilità del notaio, che non può raggiungere il protestato personalmente, e attribuire la responsabilità civile della dichiarazione al presentatore.

A questo proposito faccio osservare molto sommessamente che se non si modifica il Codice civile il reato di falso è un reato formale che si commette con l'immediata dichiarazione del pubblico ufficiale. Se a questa se ne aggiunge un'altra, ne avremo due.

Certo posso consentire sulla proposta dell'onorevole relatore, devo però osservare che il presentatore, quando presenta il titolo, non può commettere reato di falso perchè non scrive nulla. Non è detto che debba fare un verbale, e se lo facesse eleverebbe il protesto.

**M A R T I N A Z Z O L I .** Il secondo comma dell'articolo 2 dice che i presentatori sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio. L'ultimo comma, invece, dice che sono equiparati (nel compimento degli atti di cui alla presente legge) al pubblico ufficiale. La contraddizione è evidente.

Ora che i presentatori siano dei pubblici ufficiali e che quindi possano rispondere di falso in atto pubblico, non può in alcun modo essere messo in dubbio. Il fatto è che l'atto di protesto, che doveva essere unico, diventa invece un provvedimento complesso.

Per questo sono d'accordo sull'emendamento soppressivo proposto.

**D E C A R O L I S .** Mantengo l'emendamento sostituendo a « incaricato di un pubblico servizio » la dizione: « pubblico ufficiale ».

**F O L L I E R I .** Avevo già parlato della necessità di sostituire la dizione di « incaricato di un pubblico servizio » con quella di « pubblico ufficiale ». Vorrei ora chiarire un poco il mio pensiero perchè mi sembra che si sia imboccata una strada sbagliata.

I reati di falso sono reati contro la fede pubblica che hanno carattere formale. Sono reati che si compiono solamente (quando si tratta di falso ideologico) attestando che un fatto è avvenuto o non è avvenuto, contrariamente al vero, alla presenza di un pubblico ufficiale.

Quando all'articolo 4 si dice che il presentatore sottoscrive insieme al notaio l'atto di protesto, è evidente che ci troviamo dinanzi ad un atto complesso, in due tempi. Il primo è costituito dal presentatore che si presenta all'obbligato cambiario e gli dice che deve pagare una cambiale.

Facciamo il caso che il debitore cambiario affermi di non dovere nulla. Il presentatore ritorna dal notaio e riferisce. Questi stende il protesto che viene sottoscritto anche dal presentatore. Ora sia la figura dell'uno che la figura dell'altro, in quell'atto del quale sono corresponsabili, sono autentiche figure di pubblico ufficiale. Il fatto che il primo si sia limitato al semplice interpello e l'altro abbia steso l'atto di protesto non cambia la sostanza delle cose. E allora non possiamo fare risultare dai nostri lavori parlamentari che il notaio assume soltanto una responsabilità civile in relazione ai protesti cambiari. Il notaio che sottoscrive un protesto insieme al presentatore, ove sia a conoscenza di una irregolarità, risponderà di concorso in falso, deve cioè rispondere del proprio atto penalmente e non solo civilmente. Sarebbe facile per qualsiasi notaio affermare che se ha agito in un certo modo è stato solo perchè il presentatore gli ha riferito qualcosa di diverso dal vero, e scaricarsi di ogni responsabilità

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

Il fatto che egli sottoscriva l'atto ha la sua innegabile importanza.

Possiamo quindi affermare che pubblico ufficiale è il presentatore del protesto e pubblico ufficiale è il notaio e che ambedue sottoscrivono un atto del quale assumono la responsabilità di carattere penale.

LUGNANO. Dopo l'intervento del collega Follieri credo che tutti possiamo convenire su quanto egli ha sostenuto. In fondo tutti e due sottoscrivono l'atto: uno, reduce dal contatto diretto con il debitore e quindi responsabile in prima persona di quello che scrive e attesta, cioè il presentatore; l'altro che sottoscrive l'atto, cioè il notaio, il quale, in caso di incriminazione, dovrà dimostrare la sua completa buona fede. Il magistrato sarà tenuto ad un'indagine non preliminare ma *in itinere* sul dolo. Se egli dovesse ritenere che il presentatore ha operato in concorso con il mandante (notaio) allora dovrà condannarli entrambi come concorrenti. Se il notaio potrà dimostrare invece di essersi limitato a prendere per buono, fino a prova del contrario, quanto gli veniva riferito dal presentatore — elevato al rango di pubblico ufficiale — allora è chiaro che non dovrà rispondere penalmente di alcuna colpa.

Praticamente il problema rientra nella normalità dei vari altri casi che l'autorità giudiziaria esamina e risolve. Concludendo credo che dopo l'illustrazione fatta dal senatore Follieri, possiamo essere tutti d'accordo e procedere nell'esame del disegno di legge.

LICINI. Per quanto riguarda questo articolo 2 non vedo quali difficoltà ci siano. Abbiamo un emendamento presentato dal senatore Marotta tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: «... e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio»; un altro emendamento del senatore De Carolis tende a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni

del titolo II del libro II del codice penale ». Credo che le modifiche proposte mettano in chiaro ogni cosa e che quindi l'articolo possa essere approvato appunto con queste modifiche.

PRESIDENTE. Anche il senatore Filetti ha presentato un emendamento all'articolo 2, tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole: « di un messo comunale » con le altre: « di messi comunali ». Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo alla votazione degli emendamenti illustrati.

Innanzitutto metto ai voti l'emendamento, del senatore Marotta, che tende alla soppressione, al secondo comma, delle parole: « e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio ».

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento del senatore Filetti, al terzo comma, che sostituisce le parole: « di un messo comunale » con le altre: « di messi comunali ».

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore De Carolis che sostituisce l'ultimo comma con il seguente: « Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale ».

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### Art. 3.

(Nomina e requisiti dei presentatori)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanne per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Soltanto per eccezionali esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a quattro.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Il presidente della Corte d'appello, o del Tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunci legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

**COPPOLA**, *relatore alla Commissione*. A quest'articolo sono stati presentati in pratica due emendamenti.

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto ai fini di assicurare le esigenze del servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei ».

**VIVIANI**. Anch'io propongo di prevedere che il numero dei presentatori possa essere elevato a sei e non soltanto a quattro.

**PRESDENTE**. Praticamente è lo stesso emendamento Filetti.

**FILETTI**. Vorrei precisare che il mio emendamento prevede l'elevazione del numero dei presentatori a sei ma non contempla le esigenze eccezionali del servizio; dico soltanto « ai fini di assicurare le esigenze del servizio » e credo che questo abbia la sua importanza.

**SABADINI**. Credo sia bene non squilibrare troppo le cose in favore dei notai. Penso che la possibilità di elevare il numero dei presentatori fino a quattro dovrebbe essere sufficiente.

**LUGNANO**. Possiamo unificare questi due emendamenti e aggiungere a quello Filetti soltanto le parole: « particolari ».

**LICINI**. Per quanto riguarda l'articolo 3 ripropongo l'emendamento tendente ad inserire dopo il secondo comma il seguente: « Non è consentito al notaio e all'ufficiale giudiziario avvalersi di presentatori che non siano in rapporto d'impiego con gli stessi ».

Inoltre chiedo la soppressione, o quanto meno la modifica, del numero 3 del primo comma. Con il primo libro del Codice penale abbiamo eliminato le pene perpetue ed ora qui ne istituiamo un'altra: l'interdizione perpetua dall'esercizio della funzione di presentatore per una condanna per delitto non colposo, quindi anche per una condanna di ingiuria.

**PETRELLA**. Si potrebbe fare riferimento alla legge elettorale, ai casi di esclusione da voto.

**FOLLIERI**. Un condannato per furto.

**LICINI**. Per il notaio condannato per furto c'è l'interdizione per un certo numero di anni.

**FOLLIERI**. Qui si tratta delle condizioni che devono avere i presentatori, i notai ed i pubblici ufficiali. Si è proposto di eliminare l'ultimo comma e di fare riferimento al certificato penale se e in quanto vi sia una interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Per una condanna per furto, però, (quattro mesi di reclusione) non c'è interdizione.

**LICINI**. E il notaio in quel caso...

**FOLLIERI**. Non si tratta di fare un paragone con il notaio; bisogna vedere chi è il presentatore.



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

LUGNANO. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sul fatto che il compito del presentatore è molto delicato. So benissimo che il certificato penale non delinea in modo assoluto la persona onesta e che non garantisce da eventuali soprusi. Il certificato penale alle volte impedisce o preclude certe attività anche a uomini che potrebbero essere migliori di tanti altri che appaiono o sono incensurati, ma qui entriamo nel campo delle romantiche e delle poesie. Chi svolge questo ruolo delicato viene a contatto con una miriade di povera gente che non è in grado di difendersi dagli eventuali abusi. Una garanzia bisogna pure prevederla.

Si è detto di togliere l'ipotesi di ingiuria, ma mi permetto di dire che chi ha la parola facilmente offensiva non deve poter svolgere questa funzione.

Per il notaio il problema è diverso. Ci sono le sanzioni dell'ordine notarile. Il presentatore, invece, a chi risponderà? Sono d'accordo che il certificato penale non basta, ma una garanzia bisogna pure che ci sia. I casi di ingiuria sono rari; bisogna considerare la media dei casi umani e legiferare su questa base.

VIVIANI. Ritengo che la formula non sia affatto felice.

FOLLIERI. Per evitare molti casi di competenza pretorile si potrebbe aggiungere: « per delitto non colposo e condanne per delitto non perseguibile a querela ».

LUGNANO. In questo modo si rischia di comprendere anche dei casi assurdi, solo perchè manca la querela. Uno che schiaffeggia sempre la moglie e che ha una moralità — se di moralità si può parlare — assai criticabile, noi lo facciamo presentatore solo perchè manca la querela?

FOLLIERI. D'accordo, ritiro l'emendamento.

DE CAROLIS. Potremmo dire: « non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo ».

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Filetti-Viviani sul numero dei presentatori. Esprime parere favorevole sul numero tre nella formulazione testè presentata dal senatore De Carolis con l'inciso « a pena detentiva ».

Per quanto riguarda l'emendamento Licini, pur rilevando la sensibilità e l'importanza della questione sollevata, il relatore fa rilevare che ci sono alcuni aspetti che lo inducono a non esprimere parere favorevole. Innanzitutto ciascuno di noi ha ritenuto ovviamente — e direi anche doverosamente — di tener conto delle istanze di determinate categorie, tra cui quella dei dipendenti degli studi professionali e quindi anche di quelli notarili. Nei promemoria pervenutici e anche nei colloqui diretti avuti non è mai emerso il problema del rapporto di lavoro disciplinato per legge. Non è emerso per la considerazione anticipata dal collega Petrella; questi dipendenti (in campo nazionale sono diverse migliaia) hanno anche delle organizzazioni sindacali abbastanza agguerrite, per cui preferiscono affidare il loro rapporto di lavoro alla dinamica sindacale.

Anche nei contratti collettivi di lavoro che si stipulano in sede regionale la materia è disciplinata, come dimostra, tra gli altri, un contratto veramente esemplare, stipulato dal Comitato delle Tre Venezie.

Vi è un'altra osservazione di ordine pratico che vorrei sottoporre alla valutazione del collega Licini. Con il provvedimento in esame il presentatore assume indubbiamente una figura particolare. Occorre però tener presente che, di fatto, si instaura un rapporto permanente, diciamo di dipendenza e anche di collaborazione, negli studi professionali e notarili, che talvolta va al di là del servizio dei protesti. Siccome tutti i colleghi hanno convenuto sul fatto che la levata dei protesti è un'attività che viene esplicata soltanto in alcuni giorni di ogni mese, se ci si ancorasse soltanto a tale servizio si potrebbero determinare situazioni controproducenti, mentre è preferibile che si cerchi il modo di instaurare un rapporto permanente. D'altra parte anche questa normativa dev'essere inquadrata nella disciplina generale dei rap-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

porti di lavoro, in modo, per esempio, di garantire, se del caso, l'applicazione della « giusta causa » per il licenziamento.

Vanno altresì considerate altre situazioni che potrebbero determinarsi: la decisione del pubblico ufficiale di non effettuare più il servizio cambiario pur conservando, per il resto, il rapporto instaurato; oppure la condanna di un notaio.

Per tutti questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento dei senatori Filetti e Viviani, sull'elevazione del numero dei presentatori e a quello del senatore De Carolis; è contrario all'emendamento del senatore Licini.

L I C I N I . Insisto sull'emendamento tendente ad instaurare un rapporto diretto d'impiego tra i presentatori e gli ufficiali giudiziari o i notai, osservando che proprio quanto ha testè dichiarato, con molto garbo, il senatore Coppola conferma la validità della mia proposta. Infatti nel quarto comma si stabilisce che il presidente della Corte d'appello o del Tribunale revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario cioè, praticamente, si configura una risoluzione *ad nutum* del rapporto di lavoro. Rapporto che anche noi, nei nostri interventi, abbiamo riconosciuto configurarsi in diversi modi, anche se poi, all'atto pratico, tentiamo di non tradurlo in una norma. Tanto vale allora regolarizzare sotto tutti gli aspetti questa posizione dei presentatori, anche per sancire l'obbligo dei notai e degli ufficiali giudiziari di avvalersi della loro opera in qualità di dipendenti fissi anzichè di operatori occasionali. Diversamente essi saranno destinati a lavorare per pochi giorni ogni mese, senza essere protetti da alcuna forma previdenziale e assicurativa. Ed io mi oppongo a questa soluzione e chiedo che sia posto in votazione il mio emendamento tendente a non consentire a notai e ufficiali giudiziari di avvalersi di presentatori con i quali non intercorra un rapporto d'impiego.

G A T T O E U G E N I O . Sono perplesso e la ragione è che una volta che si dice che i notai e gli ufficiali giudiziari devono avvalersi dell'opera dei presentatori, si crea automaticamente un rapporto di lavoro, senza dubbio regolato dalla dinamica sindacale. Perciò sotto quest'aspetto non avrei nulla da obiettare.

Ma esiste il pericolo che, in luogo di avvalersi dell'opera dei presentatori per un periodo tale da far scattare l'instaurazione di un rapporto continuo di lavoro, notai e ufficiali giudiziari lo facciano fino ai limiti di quello che potrebbe essere un contratto ad ore, al massimo a giorni. Ed è un pericolo che preoccupa, non soltanto per i risvolti sociali ma anche sotto il profilo delle garanzie che un pubblico ufficiale deve prestare. Già è previsto che questi presentatori possano essere scelti tra coloro che hanno completato la scuola dell'obbligo; se poi le loro prestazioni vengono ridotte a pochi giorni il mese, quale livello di qualificazione e, quindi, di responsabilità riusciranno a raggiungere? Questo è, a mio avviso, il problema di fondo di cui dobbiamo preoccuparci, indipendentemente e ancor prima di quello umano e sociale di assicurare un impiego stabile.

Pertanto, mi asterrò dal votare l'articolo in esame perchè ai molti dubbi che nutro sulla figura del presentatore — ribadisco che, a mio avviso, il problema poteva essere risolto aumentando il numero dei pubblici ufficiali che già svolgono questo servizio — si aggiunge la preoccupazione che si stiano creando dei paria del lavoro. Mi si potrebbe obiettare che quasi sicuramente finiranno per essere utilizzati come presentatori i pensionati, magari dotati di una certa qualificazione. Ma non so se questo possa essere considerato il sistema migliore di risolvere i problemi del mondo del lavoro, specie nel settore impiegatizio, nel quale ci avviamo verso una inflazione spaventosa, determinata proprio dalle leggi vigenti.

L I S I . Sono favorevole all'emendamento del senatore Licini perchè, se non si apporta la modifica che esso propone, il disegno di legge viene a essere svuotato del contenuto di fondo per il quale è stato concepito, riducen-

do il presentatore a una persona alla completa mercè del notaio o dell'ufficiale giudiziario, senza il conforto di alcuna tutela giuridica: e questo proprio nel 1973, quando, cioè, sembra che molte cose stiano socialmente progredendo. D'altra parte sarebbe la prima volta che non prenderemmo in considerazione una più umana e sociale sistemazione di un lavoratore, soltanto perchè presati dalle preoccupazioni espresse dai datori di lavoro, in questo caso i notai e gli ufficiali giudiziari. Nell'ipotesi che l'emendamento non dovesse essere approvato, propongo che dopo le parole: « revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario » siano aggiunte le altre: « per giustificati motivi ».

**F I L E T T I .** Sono contrario all'emendamento. Noi stiamo cercando di tutelare le esigenze di determinate persone che da tempo prestano questo servizio alle dipendenze di notai.

Se noi poniamo delle condizioni troppo complesse, anzichè facilitare la possibilità di impiego per questa categoria di persone, finiremmo per ridurla, danneggiando gli interessati. Da questo punto di vista sono contrario.

**A T T A G U I L E .** Data la mia qualifica di notaio, non desideravo intervenire in questa discussione, ma un collega mi ha chiamato in causa e vorrei dire qualcosa a nome di quei notai che gradirebbero molto di non svolgere questo servizio.

È stato rilevato che i due terzi dei notai professionisti non svolgono questo lavoro; questo significa che si tratta di un compito non molto gradito dalla categoria. A mio giudizio, bisognerebbe cercare di mettere quei professionisti, che sono chiamati a svolgere questo pubblico servizio, nelle condizioni di non andare a ledere il codice penale.

Per quanto riguarda poi il problema dei presentatori, la soluzione trovata non è — come ha detto giustamente l'onorevole relatore Coppola, che conosce a fondo la questione — certamente la migliore. È una soluzione; se qualcuno ne suggerisce un'altra più adeguata siamo disposti ad accettarla.

Io sono uno di quelli che gradirebbero che al notaio fosse tolto questo servizio. Si è detto che bisogna garantire un rapporto di impiego per i presentatori; personalmente sono d'accordo con quanti, da destra e da sinistra, vogliono demandare la questione alla dinamica sindacale.

Il notaio può sempre affidare questa funzione ad un suo impiegato, togliendo così una possibilità di lavoro per altri. In questo modo poi, distogliendo un impiegato della sua normale attività, ne verrebbe anche a soffrire il servizio.

In ogni studio anche notarile c'è una certa specializzazione (copia del repertorio, compilazione delle note di trascrizione o registrazione degli atti). Anche il presentatore verrebbe a specializzarsi; ora, se lo studio riesce a garantirgli un lavoro continuo, bene, altrimenti il presentatore avrà due o tre notai che gli possano assicurare un lavoro mensile abbastanza stabile.

Del resto la formula non è nuova. Il presentatore non sostituisce completamente il notaio, interviene quando c'è necessità. Lo stesso avviene per il coadiutore che viene nominato per sostituire il notaio amalato o assente. Non vi è dubbio che il coadiutore cesserà dalla sua funzione quando non sarà più necessario.

In definitiva, quindi, sono favorevole a che questa questione sia demandata alla dinamica sindacale. Per questo voterò contro l'emendamento proposto.

**L U G N A N O .** Ritengo che l'emendamento Licini sia implicito nel disegno di legge. La questione è risolta o risolvibile anche attraverso l'articolo 2 dove si dice che il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di presentatori. È chiaro che ci troviamo di fronte a caratteristiche proprie di un rapporto di impiego privato. Per questo ritengo che sia pleonastico voler risolvere con un'affermazione legislativa una questione che è già implicita nella legge. Pertanto mi asterrò dalla votazione dell'emendamento proposto.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (14 febbraio 1973)

A G R I M I . Aderisco alla dichiarazione di voto del collega senatore Gatto.

D E C A R O L I S . Qui si fa confusione tra il rapporto di impiego, di natura privata, che si potrà instaurare o meno tra il notaio e il presentatore e quello che è il procedimento con il quale il presentatore acquista la funzione di pubblico ufficiale.

Se si accettasse la tesi di inserire l'obbligo del rapporto di impiego, dovremmo dire che il presidente della Corte di appello o del tribunale competente, prima di procedere alla nomina e all'autorizzazione del presentatore, deve accertare se c'è o meno il rapporto di impiego.

Non facciamo confusione; una cosa è il rapporto di impiego privato tra il datore di lavoro e il lavoratore, e un'altra è la pubblica funzione che stiamo regolando con questo disegno di legge. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Licini e al subemendamento Lisi.

F O L L I E R I . Il disegno di legge in esame conferisce al notaio e all'ufficiale giudiziario la possibilità di nominare un presentatore. Cosa avviene oggi in pratica?

Il notaio si avvale in genere dei suoi dipendenti per mandare la cambiale all'obbligato. Che cosa avviene per l'ufficiale giudiziario? Quando questi non può andare a levare il protesto, si avvale o dell'aiutante ufficiale giudiziario, oppure dell'usciera di conciliazione o del messo comunale. Ora, quando il presente disegno di legge diverrà legge, come potremo strutturare, come rapporto di dipendenza dall'ufficiale giudiziario, quello dell'usciera di conciliazione o del messo comunale, i quali hanno già un rapporto pubblico di dipendenza dal Comune? Pertanto, pur rendendomi conto della preoccupazione espressa dal senatore Licini, non ritengo sia possibile accettare l'emendamento.

F E R R A R I . Sono contrario all'aumento del numero dei presentatori. Mi dichiaro invece favorevole per quanto riguarda il rapporto di impiego privato.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento del senatore De Carolis, che sostituisce il punto 3) del primo comma con il seguente: « 3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Filetti, Viviani e Lugnano, che tende a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei ».

*(È approvato).*

Pongo infine in votazione l'emendamento Licini, tendente a inserire dopo il secondo comma il seguente: « Non è consentito al notaio e all'ufficiale giudiziario avvalersi di presentatori che non siano in rapporto d'impiego con gli stessi ».

*(Non è approvato).*

Pongo ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO